



Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria

Viene eliminata, a decorrere dal 01-01-2018, la distinzione tra **partecipazioni qualificate** e **non qualificate** con conseguente unica modalità di tassazione dei dividendi percepiti e cioè **ritenuta a titolo di imposta del 26% sul 100% del loro ammontare**.

Periodo transitorio per applicazione.

Dall'1° gennaio 2019, decadrà la distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate **anche ai fini dell'imposizione dei capital gain**